

# I Principi Normativi della Società Cooperativa

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico.



Art. 2511 del Codice Civile: "le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico"





# Vitamina C Cooperazione condivisione Cultura d'impresa ANNO SCOLASTICO 2019-2020

I principi Cooperativi Scopo mutualistico e

Scopo Lucrativo

COOPERAZIONE | CONDIVISIONE | CULTURA D'IMPRESA



### Vitamina C Cooperazione condivisione Cultura d'impresa ANNO SCOLASTICO 2019-2020

# La prima fondamentale distinzione attiene la definizione dei fini.

Come si desume logicamente dalla loro denominazione, <u>le imprese capitalistiche</u> si fondano <u>sul capitale</u>, in quanto sorgono per l'iniziativa di uno o più individui che <u>possiedono del denaro da investire in attività</u> <u>redditizie</u>.

*Le cooperative*, viceversa, si basano prioritariamente *sul fattore umano* e la loro esperienza deriva dall'iniziativa di un *gruppo di individui che si aggregano nel tentativo di rispondere*, attraverso il concorso delle competenze e delle capacità di ciascuno, *a soddisfare un bisogno comune*.





#### Vitamina C Cooperazione condivisione Cultura d'impresa

#### ANNO SCOLASTICO 2019-2020

#### Scopo mutualistico

Le società lucrative operano allo scopo di massimizzare il risultato economico in relazione al capitale investito e alle aspettative dei soci.

Nelle società cooperative invece il capitale è subordinato al fine primario che è il soddisfacimento dei bisogni dei soci e la crescita umana della comunità civile in cui la cooperativa è inserita.

Il lucro non può quindi essere l'obiettivo fondamentale, anche se esso rappresenta il mezzo di sussistenza della società oltre a rimanere (come accade per le società commerciali) un valido strumento di misurazione dell'efficienza dell'organizzazione





## INTRODUZIONE

#### **✓** COOPERARE SIGNIFICA

scegliere di operare insieme, unire impegno, lavoro, iniziative, nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune in grado di rispondere ad un bisogno e nel contempo generare conseguenze ed esiti socialmente desiderabili.





# Art. 45 Costituzione Italiana

"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli il carattere e le finalità".

choose, create, change: cooperate!

COOPERAZIONE | CONDIVISIONE | CULTURA D'IMPRESA



La prima cosa da notare è che la cooperazione è "riconosciuta" nella sua funzione sociale: con questo riconoscimento si intende dire che la funzione sociale preesiste alla norma e si è affermata nella pratica di uno sviluppo di questo fenomeno che affondava le radici nel tempo e nella società italiana. La funzione sociale è strettamente correlata, dalla norma costituzionale, al carattere mutualistico della cooperativa ed alla mancanza di speculazione privata, coessenziali alla identificazione del tipo cooperativo.





# Il Legislatore

Nell'intento di dar seguito a quanto normato dalla Costituzione e di vigilare su quanto dalla stessa imposto e previsto ha:

- -- Elaborato per la cooperativa un sistema legislativo specifico
- Sottoposto le cooperative ad una serie di controlli aggiuntivi rispetto alle altre società
- -- Imposto alle cooperative una serie di vincoli patrimoniali ed economici
- -- Concesso alla cooperativa una serie di agevolazioni fiscali strettamente connesse allo scopo mutualistico perseguito. choose, create, change: cooperate!





# Esplicitazione nello statuto dello scopo della cooperativa

Primo documento della società che nel rispetto di quanto previsto dalle leggi generali dettate dello Stato, lo Statuto regolamenta il funzionamento della società, ne fissa il nome, la ragione sociale, il tipo di attività, la sede, la durata, l'amministrazione e la gestione, il capitale sociale (come si compone ed a quanto ammonta....) e così via...

e per le società cooperative

lo scopo mutualistico che intende perseguire e conseguentemente i requisiti dei soci







Per procedere alla legale costituzione di una cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre.

Se i soci sono almeno nove non sussiste tale vincolo.

Se la cooperativa è formata da tre a otto soci

è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata.

La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.



Il vantaggio perseguito dai soci di una società cooperativa risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato.

La natura di questo rapporto di scambio vale anche a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.





## Le Tipologie Cooperative

Imola A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative:

#### **COOPERATIVE DI UTENZA**

Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi.

#### **COOPERATIVE DI LAVORO**

Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore").

#### **COOPERATIVE DI SUPPORTO**

Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.



# L'impresa cooperativa può essere di:



COOPERAZIONE | CONDIVISIONE | CULTURA D'IMPRESA



Le cooperative sono inoltre classificate in otto sezioni a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell'attività svolta.



## **COOPERATIVE DI CONSUMO**

Assicurano ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.

Gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci, e, previo rilascio dell'apposita licenza di vendita, anche i non soci.

Sono tipicamente cooperative di "UTENZA".







## COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.

Svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.

Si tratta della tipologia di cooperativa di "LAVORO".





### **COOPERATIVE AGRICOLE**

Sono costituite da coltivatori e svolgono sia attività diretta di conduzione agricola, sia attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

Sono normalmente cooperative di "SUPPORTO" quando i soci sono imprenditori agricoli e il rapporto è basato sul conferimento dei prodotti.

Possono essere di "LAVORO" quando trattasi di conduzione agricola (es: coop di braccianti).







#### COOPERATIVE DI EDILIZIA PER ABITAZIONI

Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono assegnati ai soci

- in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa"
- in diritto di godimento se è a "proprietà indivisa".







#### COOPERATIVE DI TRASPORTO

Associano singoli trasportatori iscritti all'Albo e ai quali garantiscono servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori.



Se associano trasportatori
"imprenditori" rientrano nella
tipologia di "SUPPORTO"; se associano trasportatori
soci-lavoratori si rifanno alla tipologia di "LAVORO"





#### COOPERATIVE PER LA PESCA

Sono costituite da soci pescatori e svolgono attività con un impegno diretto dei soci o attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione.

Sono di "SUPPORTO" se associano soci-imprendito e di "LAVORO" se associano soci-lavoratori.







#### **COOPERATIVE SOCIALI**

Sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1991 perseguono l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

#### Si distinguono in:



Gestione servizi socio-sanitari ed educativi



Attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

A seconda dell'attività che svolgono, devono essere iscritte anche ad una delle precedenti sezioni, a cui va fatto riferimento anche per la classificazione in una delle tre tipologie base.





### II Socio

Dallo scopo mutualistico deriva una regola caratteristica delle cooperative.

Il socio cooperatore non si limita a finanziare la cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti.

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da un apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.





## DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

#### Diritti:

- Parità di trattamento con gli altri soci (art. 2516 c.c.)
- ➤ Diritto al rimborso del capitale in caso di recesso, esclusione, morte del socio e scioglimento della cooperativa
- ➤ Partecipazione alle decisioni ed alla gestione della cooperativa attraverso il diritto di voto
- ➤Poter far parte degli organi sociali nonché ad eventuali altri organi istituiti dalla cooperativa
- ▶ Poter ispezionare i libri sociali (lo richieda 1/10 dei soci) art.2545 bis

#### Doveri:

- ➤ Sottoscrizione e Versamento della quota sociale
- ➤ Rispetto dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni della cooperativa
- Divieto di porre in essere atti ed iniziative che possano arrecare danno e ledere la cooperativa
- ➤ Collaborare al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa
- ➤ Nella gestione sociale tener conto del carattere cooperativo della stessa



### TIPOLOGIA DI SOCI

A seguito delle riforme che nel tempo solo intervenute nelle società cooperative oggi possono esistere più tipologie di soci.

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, la figura tipica delle società cooperative che è quella del <u>socio cooperatore</u> che non si limita a finanziare la cooperativa ma che intrattiene con la cooperativa rapporti di scambio mutualistico e deve pertanto possedere i necessari requisiti.

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da un'apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l'ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "socio speciale", in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell'ingresso. L'opportunità di optare per l'inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.



## TIPOLOGIA DI SOCI - SEGUE

E' possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di <u>soci finanziatori</u> che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno l'esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa previsti dalla L.59/92.

Infine per le sole **cooperative sociali** sono previsti i **soci volontari** che offrono gratuitamente le loro prestazioni onde partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Per loro è prevista la sola copertura assicurativa obbligatoria e l'eventuale rimborso spese per trasferte e viaggi effettuati in nome e per conto della cooperativa. Hanno diritto di voto ma non possono essere ammessi in numero superiore alla metà del numero complessivo dei soci.







#### Art. 2527 Requisiti dei soci

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.





## Il Requisito della Prevalenza

Le coop si distinguono in cooperative

a mutualità prevalente

a mutualità NON prevalente

Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.





Sono cooperative a mutualità prevalente in ragione dello scambio mutualistico quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art.2512 del codice civile)

Gli amministratori e i sindaci devono comunicare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio.

Le cooperative sociali sono sempre a mutualità prevalente.





# I Requisiti Mutualistici

#### Costituiscono il cuore della disciplina cooperativa.

Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici (art.2514 C.C):

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.





Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili:

- 1. la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici;
- 2. l'accumulazione indivisibile per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.





# **II Ristorno**

I ristorni sono la ridistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- in un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi al socio.

Il ristorno può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.



# **II Ristorno**

dividendo

ristorno

Capitale Sociale

remunera

scambio mutualistico

tutto l'utile *è commisurato a* utile "mutualistico"







Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro (art.2525 del codice civile, comma 1 e 2).

Tali limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.



## Rivalutazione delle Quote delle Azioni

Le cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

In tal modo possono essere superati i limiti massimi di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.





### **Il Prestito Sociale**

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale.

#### Vanno soddisfatte le seguenti condizioni:

- le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (dal 01/01/04 euro 72,187,32 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie e euro 36.093,66 per le restanti cooperative);
- le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività sociali;
- la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia.





## La Personalità Giuridica

Oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), le cooperative devono adottare il quadro normativo delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata secondo la seguente tabella:

Numero SOCI	Totale ATTIVO PATRIMONIALE	PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	FORMA ADOTTABILE
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche	Solo SRL
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	SRL o SPA
più di 19	fino a 1 mln euro	fisiche/giuridiche	SRL o SPA
più di 19	più di 1 mln euro	fisiche/giuridiche	Solo SPA



# Variabilità del Capitale Sociale

Le cooperative sono società a capitale variabile (art.2511del codice civile).

Il capitale non è quindi determinato in un ammontare prestabilito.









# Gli Organi Sociali

Le società operano attraverso organi: svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche a cui vengono attribuiti determinati incarichi.

Organi individuali

Presidente, Amministratore unico,

....

Organi collegiali

Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione,

. . .





# L'assemblea dei Soci

All'interno dell'assemblea dei soci, il socio è in un rapporto di totale parità con il resto della compagine sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno. In alcune ipotesi vi è l'obbligo delle assemblee separate (art.2540 del codice civile).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso che deve contenere il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione oppure con altri mezzi idonei.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate in via statutaria e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.





All'assemblea possono partecipare tutti i soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori iscritti a da almeno novanta giorni.

## E' possibile il voto per delega,

ma i delegati devono essere soci.
Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci.





Vale il principio di "una testa un voto", qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota.

Per i soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque, in relazione dell'ammontare della quota o al numero dei loro membri.

Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti.









Nelle **Cooperative di "supporto"** dove è presente la figura del "**Socio-imprenditore**" è possibile attribuire un **Voto plurimo** ad una categoria di soci in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

L'attribuzione del voto plurimo è però condizionata da una duplice limitazione:

### Individuale

ciascun "socio pesante" non può esprimere più di 1/10 dei voti in ciascuna assemblea generale;

### di categoria

alla categoria non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

# Il Consiglio di Amministrazione

È l'organo che ha il compito di gestire l'impresa sociale secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto.

È subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili per tre mandati consecutivi nelle coop Spa mentre non vi è alcun limite nelle coop srl.





Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o i rappresentanti di persone giuridiche socie.

Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto statutariamente.

All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un Presidente, che ha la rappresentanza legale della società e ha il compito di convocare il CdA fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri.





L'atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati).

La norma è particolarmente significativa perché dimostra il collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui è espressione.







# Il Collegio Sindacale e il Controllo Contabile

È composto da 3 membri effettivi di cui 1 presidente e 2 membri supplenti, scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

È nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.

Il collegio sindacale è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale.







### È obbligatoria la nomina del collegio sindacale:

- 1. Se è previsto l'obbligo di nomina in Statuto
- 2. Se la cooperativa effettua l'emissione di strumenti finanziari non partecipativi
- 3. Quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2477 e 2435-bis c.c:
- Capitale sociale > 120.000 euro
- oppure per due esercizi consecutivi si supera uno dei seguenti limiti:

Attivo > 4.000.000 euro

*Ricavi > 4.000.000 euro* 

Totale Dipendenti > 20





#### Siti di Cooperative Innovative e/o di informazione

https://fairbnb.coop/it/

https://kilowatt.bo.it/about/

https://www.legacoopemiliaovest.it/app/facebook-768567.jsp

http://www.premiocambiamenti.it/imprese/smartwear/

http://www.coopdiapason.it/

http://www.aromiatuttocampo.org/

http://www.eticae.it/2014/11/03/biglietti-da-visita/

https://kireco.eu/

https://camilla.coop/come-funziona/

http://www.ilbettolino.it/

https://www.coopstartup.it/notizie/quattro-nuove-startup-cooperative-coopstartup-romagna/

https://www.coopfirenze.it/informatori/notizie/la-carica-delle-lumache-11341

https://www.quidorg.it/ negozio officina immaginata

https://www.terredipuglia.it/





https://www.coopstartup.it/notizie/quattro-nuove-startup-cooperative-coopstartup-romagna/

Ecco una sintesi delle loro idee di impresa, in attesa di intervistarli, conoscerli meglio e soprattutto vederli all'opera.

#### **FYOBOT**

Con la ricerca della sostenibilità ambientale attraverso l'autoproduzione, abbiamo scelto di sviluppare soluzioni per la coltivazione indipendente di ortaggi. Il sistema si basa sulla coltivazione idroponica, che sostituisce la terra con una soluzione nutritiva formata da acqua e dai composti (per lo più inorganici) necessari ad apportare tutti gli elementi indispensabili alla normale nutrizione minerale. I vantaggi consistono nel risparmio idrico (fino al 90% di acqua in meno) e dei fertilizzanti (70% in meno), nel rendimento maggiore, visto che è possibile verticalizzare le coltivazioni senza limiti rendendo possibili grandi coltivazioni in piccoli spazi, assenza di pesticidi e protezione dagli agenti atmosferici. E' la stessa tecnica che la Nasa utilizza per produrre vegetali nello spazio.

#### **RAVEN**

Raven Soc Coop è una cooperativa per lo spettacolo che nasce con l'obiettivo di fornire un servizio a 360°per gli eventi culturali, artistici, musicali.

Siamo un gruppo di professionalità che lavorano in sinergia, coordinandosi tra di loro. Le figure professionali che realizzano l'evento faranno riferimento a Raven per entrare a fare parte di uno staff, ci auguriamo sempre più ampio e variegato, che trovi ed organizzi il lavoro con la finalità di lavorare regolarmente, in sicurezza, sentendosi valorizzati e tutelati. Raven riconosce e promuove il valore e la professionalità dell'operatore dello spettacolo, il più delle volte messo in secondo piano.

#### **ADRI PROJECT**

Vogliamo creare una cooperativa che sperimenti e promuova un nuovo sistema di pesca maggiormente sostenibile e selettivo. Nello specifico vogliamo lavorare sullo sviluppo di nuove attrezzature dedicate a nuove specie ad oggi pescate solo con tecniche distruttive ed impattanti. Parallelamente si intende sviluppare maggiormente la qualità del prodotto a discapito della quantità, acquisendo marchi di certificazione internazionale che garantiscono un''etichetta biologica' dei prodotti ittici, senza perciò intaccare il guadagno del pescatore che, al contrario, vedrebbe maggiori entrate realizzate con minor pescato e quindi meno lavoro. Non ultimo, specializzarsi nella consulenza relativa alle normative e fondi dedicati alla pesca, la cooperativa intende offrire un servizio ad oggi praticamente inesistente.

#### **AIR RECEPTION**

Air Reception offre due servizi a due segmenti di mercato ben diversi:

– assistenza ai proprietari nella locazione dell'immobile, attraverso piattaforme on line, (es. Airbnb, Booking), supportata da consulenze specialistiche in ambito fotografico, interior design, creazione di annunci e informazioni in formato multilingua, accoglienza personale e consegna chiavi agli ospiti, pulizie, controllo dell'immobile a fine soggiorno e ritiro delle chiavi, gestione dell'incasso;



www.cooperativeimolesi.it

# Grazie per l'attenzione

Per approfondimenti e/o chiarimenti:

ww.cooperativeimolesi.it

E – mail: segreteria@cooperativeimolesi.it Tel. 0542 35215





# DIFFERENZE TRA COOPERATIVE E SOCIETA' DI CAPITALI

"Porta aperta"

- 2. "Una testa, un voto"
- 3. Scopo è soddisfare i bisogni dei soci, del territorio, delle future generazioni
- 4. I soci sono solo gestori
- 5. Mutualità esterna: accantonamenti obbligatori
- 6. Si finanzia con riserve indivisibili e prestito sociale
- 7. La maggior parte degli utili va a riserva

- 1. Base sociale immutabile. Se Azionisti e/o Capitale variano modifica atto costitutivo
- 2. Azionisti contano per il capitale investito
- 3. Scopo primario è produrre profitto per gli azionisti
- 4. Gli azionisti sono i proprietari
- 5. Nessun obbligo di mutualità esterna
- 6. Si finanzia con capitale di rischio e obbligazioni
- 7. Gli utili sono ripartiti tra gli azionisti



### s.p.a.

nessuna

condizioni per essere ammessi requisiti

illimitato

capitale sociale sottoscrivibile

limitato

illimitata

partecipazione agli utili

limitata

capital gain

no

possibilità di quotare sul mercato le proprie azioni

no

sì

sì

Vigilanza governativa (isp.ni e cert.ni)

sì

no

divisibile

patrimonio sociale

Indivisibile

Choose, create, change: cooperate!

COOPERAZIONE | CONDIVISIONE | CULTURA D'IMPRESA

ai soci

ed in caso di scioglimento allo stato
(ora ai fondi di promozione)



## CONTROLLI NELLE COOPERATIVE

### Il Legislatore ha previsto una serie di controlli per le società cooperative.

- Collegio Sindacale (per le cooperative con un capitale sociale > € 120.000,00 oppure che per 2 esercizi consecutivi superino due dei tre limiti dell'art. c.c. 2435 bis, oppure che emettano strumenti finanziari art. 2543 c.c. se Srl; obbligatorio per Spa)
- 2) Revisore Contabile (per le cooperative in forma di Spa)
- 3) Vigilanza (Ispezione Cooperativa) biennale o annuale a seconda della tipologia di cooperativa e/o di limiti dimensionali, e patrimoniali:
  - 1) Fatturato > € 23.832.013,46
  - 2) Riserve indivisibili > € 4.000.000,00
  - 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > € 2.000.000,00
  - 4) Partecipazioni di controllo in SRL e/o SPA
  - 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa
  - 6) Cooperative Sociali
  - 7) Cooperative di Abitazione iscritte all'albo cooperative edilizie
- 4) La certificazione del Bilancio obbligatoria qualora la cooperativa superi uno dei seguenti parametri:
  - 1) Fatturato > € 60.000.000,00
  - 2) Riserve indivisibili > € 4.000.000,00
  - 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > € 2.000.000,00
  - 4) Partecipazioni di controllo in SPA
  - 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa

